

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5180

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

1. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

1. IMPRESA Francesco Legrottaglie di Fasano per la
esecuzione di lavori di riparazione infissi ester-
ni, tinteggiature e verniciature ai Lotti 1° e 2°
di alloggi popolari nel Comune di MINAGHIE - via Con-
falonieri.-

Importo al netto di Lire 1.243.750.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millesimocentesessantotto in questo giorno
addue del mese di giugno nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma-Diretto-
re Generale funzionario regante - dell'Istituto pre-
detto-autorizzato, con ordinanza n. 4/68 in data 1°
febbraio 1968 del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione di detto Istituto, alla stipula dei con-
tratti nell'interesse dell'Istituto stesso, ai con-

Registrato a Brindisi li

15-6-68

al N. 1098 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Similante

IL DIRETTORE DI 2. CL.

foto illeggibile

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Conte Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi per nome e per conto del quale dichiara di agire;

FRANCO

-CHE ogni Ordine di Servizio del 2 aprile 1968 è stato disposto l'esperimento delle licitazioni private per l'appalto dei lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiature e verniciature alle case popolari in Brindisi (Lotti 19, 20, 21, 22, 23 e 24°

per un importo di Lire 6.150.000); Fasano (Lotti 5°, 6°, 7° e 8° per un importo di L. 2.800.000); Francavilla Fontana (Lotti 3°, 4°, 5° e 6° per un importo di Lire 2.600.000); Mesagne (Lotti 1° e 2° per un importo di Lire 1.250.000); Ostuni (Lotti 13°, 14°, 16° e 17° per un importo di L. 2.800.000);

-CHE i lavori relativi ai Lotti ^{19°, 20°, 21°, 22°, 23° e 24° in Brindisi} 1° e 2° di case popolari in Mesagne) ^{6.150.000} ammontano a Lire 1.250.000 a base d'asta.-

-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

-CHE la licitazione privata disposta per il 23 aprile 1968 andò deserta.-

-CHE con Ordinanza Presidenziale n. 6/68 del 2 maggio 1968 è stata disposta la ripetizione della licitazione privata a termini abbreviati.-

-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 14 maggio 1968, ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n. 20 imprese, come da raccomandata ⁴²¹⁹ 4216 del 2/5/1968, che resta allegata sotto la lettera "A".-

-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore dodici del 13 Maggio 1968.-



FUNZIONARIO ROGANTI
1° v. Procure P.M. 3)

-CHE esperita la detta licitazione privata in data 14-5-1968 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Legrottaglie Francesco da Fasano ^{Richiesto Nicola da Brindisi} col ribasso d'asta di ^{2.00%} L. 0,50% (due zero e centesimi cinquanta per cento), come da relativo verbale, che resta allegato al presente atto sotto la lettera B, approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con delibera n.1602 del 31 maggio 1968;

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C, e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.-

CIO' PREMESSO: le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tutto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Legrottaglie Francesco da Fasano, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più breve-

Ricchiato Nicola

mente chiamate "ISTITUTO" e l'Impresa Legrottaglie
da Brindisi
Francesco da Fasano "IMPERIA".-

ART. 2°)- Il Conte Ubaldo Vallarino nella sua es-
pressa qualità ed in nome e per conto dell'Istitu-
to che rappresenta cede all'Impresa Legrottaglie
Francesco da Fasano la quale accetta l'appalto per
l'esecuzione dei lavori di riparazione infissi es-
terni, tinteggiature e verniciature alle case popo-
lari in Mesagne *Brindisi (Lotti 19, 20, 21, 22, 23 e 24)* giusta perizia redatta dal Diret-
tore Tecnico di questo Istituto per l'importo com-
plessivo di L. 1.230.000,-
6.150.000,-
(Lire unmillionduecento-
cinquantamila) a base d'asta che, per effetto del
ribasso di L. *2.00* 0,50% (Lire zero e centesimi cinquan-
ta per cento) sui prezzi della perizia, si riducono
a Lire *6.027.000,-* 1.243.750,- (Lire unmillionduecentoquanta-
tronilasettecentocinquanta).-

ART. 3°)- In virtù dell'art. 99, ultima comma del Re-
golamento di Contabilità di Stato approvato con R.
D. 23/5/1924 n. 327 forma pure parte integrante del
presente contratto, per quanto non venga allo stes-
so materialmente allegato, il Capitolato Generale
a stampa per gli appalti delle opere di competen-
za del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con
R.D. 16 luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-



te tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui all'presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il ^{Ricch} Sig. Legrottaglie Francesco di Fasano presta la cauzione di ^{301.350.-} £. 62.190 -

(Lire sessantaduemilacentonovanta), mediante versamento in contanti effettuato presso il Banco di Napoli - Succursale di Brindisi - ^{Assessore dell'Istituto} come da reversale

306
n. 307 del 3/6/68.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici .-

ART. 7°)-L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla rivista-

ne dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.-

ART. 10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART. 11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART. 12°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

ART. 14°)- Per gli effetti del presente contratto
l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio
speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale
del Comune.-

ART. 15°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre al-
le spese relative alla licitazione ed al presente
contratto per diritti di Segreteria, scritturazione
e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche
l'imposta generale sull'Entrata-senza diritto a ri-
valsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le im-
poste di consumo anche se stabilite o accresciute
posteriormente alla stipulazione del presente con-
tratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie
che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzio-
ni e agevolazioni fiscali previste a favore degli
Istituti Case Popolari.-

A richiesta io Funzionario Regante ho ricevuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza
delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato
di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.
Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo

e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.147 del R.U. 28.4.1938 n.1165 prorogato dalla Legge 18.Marzo 1966 n.402.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe sette sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Legrottaglio Francesco

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-



COPIA SEMPLICE

rilascia per uso amministrativo.

19 GIU 1968

IL FUNZIONARIO ROGANTE

Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma